

**Zeitschrift:** Rivista Militare Ticinese  
**Herausgeber:** Amministrazione RMSI  
**Band:** 15 (1943)  
**Heft:** 4

**Rubrik:** Rubrica di diritto e procedura penale militare

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 31.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Rubrica di diritto e procedura penale militare

## Dell'istruzione giudiziaria

L'inchiesta preliminare è, come dicemmo in uno dei fascicoli precedenti, intesa unicamente a raccogliere i primi accertamenti in modo da stabilire se un determinato fatto presenta o meno carattere di reato e chi ne sia l'autore. Essa riguarda esclusivamente il Cdte di Truppa (o l'autorità) che l'ha ordinata e non il Tribunale militare anche quando il Cdte. si serve di un giudice istruttore.

L'istruzione giudiziaria, invece, (sia quella « preparatoria » che è condotta dal giudice istruttore, sia quella « principale », cioè il processo) riguarda in modo esclusivo le istanze della giustizia militare: dal momento nel quale viene dato l'ordine del procedimento (art. 110 OGPPM) i Cdti. di Truppa non hanno più da intervenire, nè da prendere disposizioni (salvo, beninteso, per quanto riguarda la custodia del colpevole e la conservazione dei mezzi di prova). Questo non esclude, evidentemente, la possibilità di chiedere informazioni sullo svolgimento dell'istruzione ed anche di agire mediante il ricorso previsto dall'art. 182 della procedura pen. mil., ma esclude, invece, in modo assoluto qualsiasi ingerenza sulle misure che il giudice istruttore ritiene opportune o inutili e sull'atteggiamento che uditori, giudici e gran giudice terranno nell'apprezzamento dei fatti e della colpa. Essi non hanno parte nel processo e non hanno, quindi, veste per ricorrere in cassazione contro i giudizi che pure li toccano e che, per una delle cento considerazioni possibili, non li soddisfano. La possibilità dell'apprezzamento e della critica è, naturalmente, riservata a tutti. E a questo proposito non sarebbe, anzi, un male, se qualche volta si rimediasse finalmente a quella profonda mancanza di contatto che vi è tra Cdi. di Truppa e Tribunali militari e che in questi anni di servizio attivo i Trib. mil. hanno cercato di colmare chiamando a portare la loro assai preziosa collaborazione come giudici numerosi camerati d'ogni arma e d'ogni grado, mentre da parte dei Cdi. di Trp. è stata, con avveduta comprensione, interrotta solo dall'attuale Cdte. della Br. 9.

Abbiamo menzionato, più sopra, l'ordine di procedere all'istruzione giudiziaria. Il nostro diritto penale militare è basato sul procedimento d'ufficio e non conosce quello su querela di parte. Questo non significa che chi è vittima di un reato (per es. il derubato, l'ingiuriato, il ferito, ecc.) non debba denunciare il reato e l'autore: significa solo che

tale denuncia non vale, da sola, a far iniziare l'istruzione e che a questo fine è indispensabile l'ordine d'inchiesta da parte d'una delle istanze che ne hanno competenza a seconda della qualità dell'autore del reato (militari in serv. d'istruz.; militari in serv. attivo; civili al serv. della truppa; guardie di confine; personale di talune amministrazioni, stabilimenti e servizi pubblici; civili; internati). Che la denuncia del danneggiato non basti a promuovere il procedimento non significa neppure che quest'ultimo sia lasciato all'arbitrio dell'istanza competente ad ordinarlo: questa **deve** farlo appena vi sia motivo di ritenere una persona sospetta di aver commesso il reato (art. 109 OGPPM), ma quanto sopra significa solo che occorre l'ordine di una delle autorità militari o civili designate dalla proc. pen., poichè, trattandosi di un servizio, è necessario un « ordine » e, dovendo la procedura essere svolta da militari, questi non possono accettare ordini da chicchessia, ma unicamente da Cdi. militari o dalle sole autorità civili che hanno anche dei poteri militari: il Dipartimento militare federale ed il Consiglio federale.

Se gli ufficiali assegnati ad un Tribunale, anzichè preoccuparsi dell'urgenza del servizio che loro incombe nell'interesse dell'ordine nei riguardi della difesa nazionale, si attardassero in pedanterie procedurali, dovrebbero rinviare la grande maggioranza degli ordini d'istruzione, perchè provenienti da Cdti. non precisamente competenti. Sarebbe però un'inutile angheria, poichè, salvo il caso di uno sconfinamento d'un Cdo. mil. nelle competenze d'un'autorità civile (Dip. mil. o Cons. fed.), queste inesattezze non sono mai pregiudizievoli per le parti e sono indifferenti all'andamento dell'inchiesta ed al giudizio del Tribunale. A ragione, quindi, l'ufficiale di giustizia corre via sul timbro e sulla firma che stanno sotto gli ordini d'istruzione che gli vengono trasmessi, così e come nessuno dei difensori si è mai perso in oziose eccezioni a questo riguardo.

L'art. 110 della proc. pen. mil. non permette dubbi sulla competenza ad ordinare l'istruzione giudiziaria:

a) per il procedimento contro militari essa spetta:

1. nel servizio di istruzione al Cdte. della scuola o del corso (sc. recl.; sc. s. uf.; sc. asp.; sc. centr.; sc. di tiro; corsi speciali, ecc.); durante i c. rip. in tempo di pace al Cdte. Rgt. per tutte le Unità che lo compongono; ai Cdti. di C. A.; Div.; Br.; Trp. av.; Fortif.; Territ. per i rispettivi S. M. e Unità che ne dipendono direttamente; ai Cdti. di Dist. che prestano servizio indipendente;
2. durante il servizio attivo ai Cdti. Rgt.; ed agli altri come è detto sopra; al Generale per i militari dello S.M. Es. e per tutti gli altri casi;
3. per i procedimenti attribuiti ad un Trib. mil. straordinario (procedim. contro Cdte. Es.; Capo S.M.G.; Cdti. C. A. e loro Capi S.M.; Divisionari e Capi d'arma) al Consiglio federale;

b) per i procedimenti contro civili la competenza spetta :

1. ai Cdti. indicati qui sopra se si tratta di civili al servizio della truppa (ad es. le ordinanze nei corsi di istruzione);
2. al Dip. mil. fed. in tutti gli altri casi (civili semplicemente; personale delle amministrazioni e servizi pubblici) ;

c) per il procedimento contro internati la competenza spetta in principio al Dipartimento mil. fed., e praticamente è ora attribuita anche al Commissariato per l'internamento (Sezione dello S. M. Es.).

Quale debba essere il contenuto dell'ordine di istruzione è superfluo esporre, poichè lo stesso viene steso su un apposito formulario dove sono indicati i punti da menzionare. L'impiego di questo formulario non è tuttavia condizione di validità dell'ordine : l'art. 111 OGPPM stabilisce solo che questo deve essere dato per iscritto e contenere una sommaria esposizione dei fatti (oltre, si comprende, l'indicazione del colpevole).

L'ordine, dice l'art. 112 proc. pen., viene trasmesso «al giudice istruttore » addetto al Trib. mil. competente e, nel formulario, è riportata la stessa indicazione. E' questa una improprietà della legge, che intralcia sovente il servizio, anzichè favorirlo, poichè, se la diretta trasmissione al giudice istruttore è ammissibile quando ve ne sia uno solo, non trova più alcuna giustificazione quando ve ne sono diversi : questo sistema misconosce anzitutto la posizione del gran giudice che è caposervizio della giustizia militare nella Div. o nel rispettivo Circond. territoriale e dimentica inoltre che solo il gran giudice può conoscere a quale giudice istruttore sia preferibile (nell'interesse di una giusta ripartizione, o per determinate conoscenze, o per maggior disponibilità di tempo) affidare una determinata inchiesta, mentre con la trasmissione dell'ordine direttamente dal Cdte. di Trp. al giudice istruttore l'attribuzione vien fatta a caso, senza criterio e senza ripartizione poichè i Cdti. incorrono sempre nell'errore di conoscere un solo giudice istruttore e nell'altro, più grave, di personificare nello stesso tutta la giustizia militare.

Quali siano le attribuzioni ed i doveri che incombono al giudice istruttore dal momento in cui ha ricevuto l'ordine ; come il giudice istruttore debba procedere e quale estensione debba dare all'inchiesta, sono questioni che porterebbero eccessivamente lontano e che non interessano in queste note le quali non vogliono essere dottrinali, bensì semplici conversazioni dirette ai Camerati di truppa e perciò ristrette ai soli punti che torna loro utile conoscere.

**ten. col. Camponovo.**